

Decreto n. 56 /2019

OGGETTO: Tirocini formativi.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- premesso che con decreto n. 13 del 10.2.2015 e successivamente con decreto n. 105 del 19.10.2017 il Presidente del Tribunale di Bari regolamentò le ammissioni ai tirocini formativi di cui all'art. 73 Legge n. 98/2013, prevedendo che le relative domande fossero esaminate due volte l'anno (a fine giugno e a fine dicembre) e che, nel caso di un numero di aspiranti superiore a quello fissato dai coordinatori con decisione "*avallata ed approvata dal Presidente del Tribunale*", la selezione fosse effettuata "*ad opera dei due coordinatori e del Presidente del Tribunale*" sulla base dei criteri ivi indicati;
- premesso altresì che, con decreto n. 68/2016 del 7.7.2016, il Presidente del Tribunale di Bari delegò al Presidente Aggiunto della sezione g.i.p.-g.u.p. dott. Antonio Diella tutte le attività di competenza del Presidente del Tribunale e relative ai tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza ai sensi dell'art. 73 Legge n. 98/2013;
- preso atto del numero di istanze di laureati in giurisprudenza, miranti ad ottenere autorizzazioni a svolgere tirocini formativi ai sensi del richiamato art. 73;
- considerata la necessità, manifestata da più richiedenti l'ammissione al tirocinio formativo, di entrare immediatamente in servizio al fine di poter terminare lo stesso in tempo utile per la partecipazione agli esami per l'esercizio della professione forense;
- ritenuto che, in considerazione del numero di giudici disponibili a svolgere il ruolo di magistrati affidatari sia nel settore civile-lavoro che in quello penale che nell'ambito della sezione specializzata per l'immigrazione, vi è la possibilità di garantire una più congrua presenza di tirocinanti, anche evitando che le domande di questi ultimi vengano esaminate a distanza eccessiva di tempo dalla loro presentazione;
- ritenuto che appare opportuno, al fine di garantire la possibilità di presentare domanda di ammissione immediatamente dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza, prevedere la possibilità di presentare la domanda stessa unitamente alla autocertificazione del conseguimento e del voto di laurea e del voto degli esami di profitto indicati nell'art. 73 cit.;
- ritenuto pertanto opportuno modificare *in parte qua* quanto disposto nei decreti sopra richiamati;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'F'.

DISPONE

1. Le domande di ammissione ai tirocini formativi saranno esaminate entro dieci giorni dalla loro presentazione (fatta eccezione per il mese di agosto: le domande eventualmente pervenute in questo mese saranno esaminate entro il successivo 15 settembre), con immissione in servizio (in caso di valutazione positiva della domanda) al massimo nei cinque gg. successivi, con decisione approvata dal Presidente del Tribunale o dal suo delegato, fino a concorrenza del numero di giudici disponibili;
2. Le domande di ammissione ai tirocini formativi dovranno essere corredate dalle certificazioni relative al conseguimento della laurea in giurisprudenza della relativa votazione conseguita, al superamento degli esami indicati nell'art. 73 cit. e al voto conseguito o, in sostituzione, di autocertificazione del richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. del 28.12.2000 n. 445;
3. Saranno ammessi ai tirocini i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti previsti dall'art. 73 L. n. 98/2013 ovunque residenti, purché si impegnino a garantire il rispetto dei piani formativi ed il numero minimo di presenze in ufficio indicato in questi ultimi nonché a non avanzare domanda di trasferimento ad altro Tribunale o ad altro Ufficio prima dei tre mesi dall'inizio del tirocinio.
4. Quando non sarà possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 73 nei tempi di cui innanzi, alla individuazione dei tirocinanti da ammettere –nel numero massimo reso possibile dai magistrati professionali nel frattempo divenuti disponibili- si procederà entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda, ad opera dei due coordinatori e secondo quanto disposto nel decreto n. 68/2016, riconoscendo preferenza - nell'ordine - alla media degli esami indicati nella predetta norma, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento successivi alla laurea.
5. Nel caso in cui si ravvisi la opportunità di effettuare in via straordinaria la ammissioni di tirocinanti anche in tempi diversi da quelli innanzi indicati o di fissare modalità temporali diverse per l'esame delle domande di ammissione, si provvederà con appositi decreti.
6. Rimangono ferme le disposizioni di cui al precedenti decreti presidenziali relativi ai tirocini formativi ex ar. 73 cit., ove compatibili con quanto disposto con il presente provvedimento.


DISPONE



che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia comunicato a tutti i magistrati professionali ed al personale amministrativo interessato nonché inserito nel sito del Tribunale.

Bari, 10 APR. 2019

Il Presidente del Tribunale
(Domenico De Facendis)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line that loops back under the 'D'.